

Rep. n. _____

CIG: Z5D3C3E41B

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELL'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE, PER ANNI 5, CON LA SOCIETA' CIS SRL DI MILANO.

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 222 del 24.08.2023 si avviava procedura per l'acquisizione del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo febbraio 2024 – febbraio 2029, (corrispondente a cinque anni con decorrenza della stipula del contratto di servizio), ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 previa consultazione di più operatori economici ove esistenti, approvando l'avviso di manifestazione d'interesse con l'allegata istanza (Allegato A fac-simile di domanda) e rinviando ad una successiva determinazione l'approvazione della lettera d'invito;
- con determinazione dirigenziale n. 26 del 21.02.2024 si approvava lettera di invito a presentare l'offerta di servizio brokeraggio, completa di allegati: fac-simile dichiarazione sostitutiva (allegato 1), fac-simile offerta economica (allegato 2), fac-simile cauzione provvisoria (allegato 3) e condizioni di esecuzione del servizio;
- con determinazione dirigenziale n. xx del xx.xx.2024 si aggiudicava definitivamente il servizio alla Società CIS Compagnia intermediazione servizi SRL;
- si ritiene di dover provvedere alla stipula di apposito contratto che regoli i rapporti tra l'Ente e la Società CIS Compagnia intermediazione servizi SRL

TRA

tra l'**Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie**, codice fiscale 94506780017, ente di diritto pubblico, istituito con L.R. 19/2009 e successive modificazioni, rappresentato dal Direttore Luca MARELLO, nato a Pinerolo (TO) il 06.03.1977, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale dell'Ente, 10050 Salbertrand(TO) in Via Fransuà Fontan n.1, di seguito denominato "Ente";

e

la **Società CIS Compagnia intermediazione servizi SRL**, CF e PIVA 06996970155, con sede in Milano, Via Giuseppe Ripamonti, 129 – cap 20141, rappresentata dall'Amministratore Unico, Dottor Giovanni Delucchi (C.F. DLGGNN48PMD969E), di seguito denominato "Broker";

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art 1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio ha per oggetto l'espletamento da parte del Broker di attività di consulenza ed assistenza per la predisposizione, la gestione e l'esecuzione dei contratti assicurativi interessanti dell'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, e comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività specialistiche:

- a) analisi preliminare dei rischi in capo all'Ente, al suo dirigente e/o funzionari e delle relative coperture assicurative e consulenza nella formulazione del programma assicurativo dell'ente, da effettuarsi anche con sopralluoghi presso le strutture e mediante l'analisi delle polizze in essere;
- b) eventuale presentazione di un progetto di ristrutturazione dei servizi assicurativi dell'Ente in base alle sue effettive e molteplici esigenze;
- c) monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- d) effettuazione di indagini di mercato per la verifica delle migliori condizioni economiche praticate sul mercato;
- e) collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative e, in particolare, predisposizione dettagliata dei documenti di gara (capitolati con i relativi massimali, clausole specifiche da introdurre nei contratti, lettera di invito e/o bando da utilizzarsi per l'espletamento delle gare di appalto ai sensi di legge), assistenza nello svolgimento delle gare medesime e nella valutazione delle offerte pervenute;
- f) gestione per conto dell'Ente di tutte le polizze stipulate a seguito delle procedure concorsuali, nonché di tutti i contratti già in essere; esecuzione e gestione delle polizze con preventiva segnalazione delle scadenze ed adempimenti a garanzia della piena efficienza amministrativa;

- g) assistenza e gestione di eventuali sinistri, attivi e passivi, anche di data antecedente alla decorrenza del presente servizio, al fine di minimizzare i tempi di liquidazione da parte delle compagnie di assicurazione;
- h) riscossione dei premi assicurativi e successiva trasmissione degli stessi alle Compagnie Assicuratrici entro i termini necessari a garantire all'Ente la continuità della copertura assicurativa;
- i) segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto;
- l) assistenza telefonica e telematica e con intervento (a richiesta) di proprio personale presso l'Ente nella gestione delle varie fasi di trattazione dei sinistri, attivi e passivi, nella gestione stragiudiziale dei sinistri dell'Ente;
- m) rilascio pareri su questioni attinenti alla materia assicurativa, alla responsabilità e al risarcimento del danno;
- n) attività di aggiornamento rivolta al personale e agli amministratori dell'Ente in materia di gestione dei sinistri, collegamento tra rischi e coperture assicurative e, più in generale, sulla materia assicurativa;
- o) redazione di una relazione annuale sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere e di reportistica sull'andamento della sinistrosità, completi di valutazioni tecniche e proposte per la riduzione della sinistrosità;
- p) formulazione di procedure interne atte a garantire comportamenti adeguati dell'Ente sia in fase di gestione di problemi tecnico-assicurativi che di eventi dannosi sia attivi che passivi.

Art. 2. DURATA DELL'INCARICO

Il contratto ha durata di anni cinque (5), a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

Alla scadenza del contratto, l'Ente si riserva la facoltà di prorogare l'incarico per un periodo massimo di mesi 6 (sei) al fine di esperire una nuova gara per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo. Si chiarisce sin d'ora che l'eventuale proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni precedentemente in vigore. L'incarico cesserà in ogni caso di produrre i suoi effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione nel R.U.I. di cui all'art.109 del D.Lgs. 209/2005.

Art. 3. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per l'Ente alcun onere finanziario diretto, né presente, né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto lo stesso, come da consuetudine di mercato, resta da intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazione e, pertanto, nulla sarà dovuto dall'Ente al Broker per le attività previste dal presente contratto.

Art. 4. DIVIETI E OBBLIGHI A CARICO DEL BROKER

Al Broker viene espressamente vietato:

- di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l'Ente;
- di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare l'Ente senza il suo preventivo, esplicito, consenso;
- cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto, per le componenti fiduciarie del rapporto.

Il Broker dovrà svolgere l'incarico nell'interesse dell'Ente osservando tutte le indicazioni e richieste che l'ente stesso fornirà.

Dovrà in particolare osservare l'obbligo di diligenza nello svolgimento del servizio, oltre a garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni fase.

Il Broker si impegna altresì a designare, dopo l'aggiudicazione, un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e con adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'Ente per il servizio oggetto dell'affidamento.

Sono a carico del Broker tutte le spese ed oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento dell'incarico, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico del Broker. L'Ente ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.Lgs. 209/2005.

Art. 5. OBBLIGHI A CARICO DELL'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

L'Ente, da parte sua, si impegna e obbliga a:

- non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza aver prima consultato il Broker;

- inserire la “clausola broker” nei capitolati che verranno messi in gara per il collocamento delle coperture assicurative dell’Ente;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio.

Art. 6. PREROGATIVE DELL’ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

Restano di esclusiva competenza dell’Ente:

- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- l’adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l’appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l’Ente;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

Art. 7. PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati, a partire dalla data di conferimento dell’incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna ed obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto dell’Ente, nei termini e modi convenuti con la compagnia stessa.

In ordine all’efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell’Ente, pertanto, il mandato di pagamento fatto a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per l’Ente stesso.

Art. 8. RESPONSABILITÀ PER IL VERSAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Gli effetti conseguenti ad eventuali ritardi nel versamento dei premi alle Compagnie assicuratrici sono interamente ed esclusivamente imputabili al Broker, restando in tal modo sollevato l’Ente da ogni responsabilità nei riguardi delle Compagnie stesse e verso i terzi eventualmente danneggiati.

L’Ente si riserva la facoltà di agire nelle opportune sedi per il risarcimento di ogni ulteriore danno provocato direttamente o indirettamente dai ritardi di cui sopra.

Art. 9. RESPONSABILITÀ PER INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE ANTICIPATA

In caso di reiterate inadempienze agli obblighi posti a carico del Broker da parte del presente capitolato, l'Ente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, dandone avviso al Broker con semplice raccomandata A/R.

La risoluzione del rapporto avrà effetto dal sessantesimo giorno successivo alla ricezione della suddetta raccomandata da parte del Broker.

La risoluzione interverrà in maniera automatica nel caso in cui venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari istituito ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

Art. 10. POLIZZA ASSICURATIVA A GARANZIA DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL BROKER

Il Broker dichiara di essere assicurato contro i rischi di responsabilità professionale verso terzi della Impresa nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali, così come previsto dal D. Lgs. 209/2005, con polizza assicurativa di massimale non inferiore ad euro 3.500.000,00, e si impegna a tenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell'incarico.

Art. 11. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Broker aggiudicatario s'impegna ad assumere gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, mediante l'utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari efferenti all'oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario, Società Poste Italiane SpA.

Il Broker deve comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane s.p.a. o comunque la Stazione Appaltante abbia notizia dell'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di tracciabilità finanziaria richiamati dal presente articolo, si procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale avviando contestualmente le prescritte comunicazioni.

Art. 12. CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, il Broker ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva)

mediante polizza fideiussoria nr. _____ in data _____ rilasciata dalla società **REVO Insurance S.p.A – Verona** per l'importo di € 450,00 pari al 10 % dell'importo contrattuale riferito all'intero periodo del servizio, ai sensi del art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

La riduzione dell'importo della fidejussione è consentita nei limiti e con le modalità di cui all'art. 117 del citato Decreto.

La cauzione dovrà essere "a prima richiesta", prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del cod. civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Ente.

L'impresa aggiudicataria è tenuta in qualsiasi momento, su richiesta dell'Ente, ad integrare la cauzione qualora questa durante l'espletamento del servizio, sia in parte utilizzata a titolo di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 13. DUVRI

Gli oneri per la sicurezza, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, sono pari a zero, in quanto il servizio in oggetto concerne un'attività di natura intellettuale. Inoltre il servizio di brokeraggio assicurativo non viene effettuato presso la sede della stazione appaltante e, pertanto, non sussistendo condizioni di interferenza, si prescinde dalla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI).

Art. 15. FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie sarà competente esclusivamente il Foro di Torino.

Art. 16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

L'Ente, in qualità di Titolare, tratterà i dati personali conferiti in occasione della partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente ai sensi del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di trattazione dell'istanza di partecipazione,

valutazione dell'offerta ed in ogni caso, avvio/prosecuzione/conclusione del relativo procedimento, ivi compresa l'attività di verifica, di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato con la presentazione dell'istanza. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento avviato, anche qualora non si proceda all'aggiudicazione del contratto e, successivamente alla scadenza dei termini di prescrizione/decadenza dell'attività di verifica e controllo, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare o delle imprese espressamente nominate come Responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti dalla legge e ricorrendone i presupposti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati ai recapiti pubblicati nella Sezione Amministrazione trasparente del nostro sito internet. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale Autorità di controllo secondo le procedure previste.

Maggiori informazioni sono inoltre reperibili sul nostro sito internet dell'Ente o possono essere richieste al Responsabile del procedimento.

Art. 17. NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale si fa rinvio, oltre che alle norme del Codice civile, alla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie

Dott. Marella Luca – Direttore

*(Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)*

Per la Società CIS Compagnia intermediazione servizi SRL

Dott. Giovanni Delucchi – Amministratore unico